


Firmato digitalmente da

LUIGI MORRONE

STUDIO LEGALE MORRONE

CN = MORRONE LUIGI
O = non presente
C = IT

plazza A. De Gasperi n. 23 - ☎ e  096223063

 mor_man@libero.it

88900 Crotona KR

ALL'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE

Il sottoscritto avv. Luigi Morrone, nell'interesse del sig. **GRECO FRANCESCO**, nato a Vaprio d'Adda il 27 maggio 1980, C.F. GRCFNC80E27L667E, residente in Crotona, via delle Margherite n. 67, chiede la pubblicazione sul sito WEB di codesta Azienda dell'atto di integrazione del contraddittorio qui allegato, giusta ordinanza della seconda sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria – sede di Catanzaro del 21 marzo 2018, parimenti allegata.

Si prega di trasmettere l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata luigi.morrone@pec.libero.it

Con osservanza

Crotona, li 5 aprile 2018

avv. Luigi Morrone

ASP Crotona
Protocollo Generale
N. 0016166 del 05/04/2018



* 0 0 0 0 1 8 0 5 2 3 *

Pubblicato il 21/03/2018



N.00705 /2018 REG.PROV.COLL.
N. 00268/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 268 del 2018, proposto da:

Francesco Greco, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Morrone, con domicilio eletto presso lo studio Francesca Attinà in Catanzaro, corso Mazzini 4;

contro

Azienda Sanitaria Provinciale di Crotona, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppina Caruso, con domicilio eletto presso il suo studio in Crotona, "Il Granaio" via Mario Nicoletta;

nei confronti di

Giovanni Iaquinta, Antonio Pollinzi, Luigi Amariti, Fabio Giaquinta, Vincenzo Pettinato, Fedele Franco Chiaravalloti, Sergio Monteleone, Maria Carla Sem, Fortunato Pagliuso, Francescoemmanuele Nicoletti, rappresentati e difesi dall'avvocato Alfredo Gualtieri, con domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, via Vittorio Veneto N. 48;

Francesco Nicoletti non costituito in giudizio;

per l'annullamento

Annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della Delibera n. 203 del 27 dicembre 2017 dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 8 posti di operatore tecnico specializzato autista di ambulanza, categoria "BS", nella parte in cui non ricomprende il ricorrente nell'elenco dei vincitori, non riconoscendogli alcun titolo di riserva, nonché di ogni altro atto con questo annesso, connesso, prodromico o consequenziale ed in particolare, del provvedimento, di cui si sconosce il tenore, con il quale i controinteressati Pollinzi, Amariti, Giaquinta, Chiaravalloti, Monteleone e Pettinato sono stati ammessi alla suddetta procedura

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone e di Giovanni Iaquinta e di Antonio Pollinzi e di Luigi Amariti e di Fabio Giaquinta e di Vincenzo Pettinato e di Fedele Franco Chiaravalloti e di Sergio Monteleone e di Maria Carla Sem e di Fortunato Pagliuso e di Francescoemmanuele Nicoletti;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2018 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che il ricorrente ha chiesto di essere autorizzato alla notifica del ricorso ai controinteressati sul sito web istituzionale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone;

Rilevato che le parti hanno congiuntamente rinunciato ai termini per la fissazione dell'udienza di merito;

Ritenuto che l'istanza può trovare accoglimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda),

autorizza la notifica del ricorso e del presente decreto, nei confronti di tutti in candidati utilmente collocati in graduatoria definitiva del concorso pubblico in epigrafe, sul sito web istituzionale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotona, entro giorni 15 (quindici) dalla comunicazione della presente ordinanza, depositando la prova dell'avvenuta notifica nei successivi giorni 5 (cinque).

Fissa, per la trattazione del merito, l'udienza del 30 maggio 2018.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente, Estensore

Emiliano Raganella, Primo Referendario

Silvio Giancaspro, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE


Nicola Durante

IL SEGRETARIO

LUIGI MORRONE

STUDIO LEGALE MORRONE

CN = MORRONE LUIGI
O = non presente
C = IT

piazza A. De Gasperi n. 23 - ☎ e  096223063

 mor_man@libero.it

88900 Crotona KR

**ON LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE DELLA CALABRIA**

ATTO DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO

P E R

GRECO FRANCESCO, nato a Vaprio d'Adda il 27 maggio 1980, C.F. GRCFNC80E27L667E, residente in Crotona, via delle Margherite n. 67, giusta procura speciale redatta su foglio separato, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Morrone (C.F. MRRLGU56D08H919C), con il quale è elettivamente domiciliato in Catanzaro, corso Mazzini n. 4, presso lo studio dell'avv. Francesca Attinà, ma che intende ricevere le comunicazioni di Cancelleria via telefax al n. +39096223063 ovvero a mezzo e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata luigi.morrone@avvocaticrotona.legalmail.it,

Premesso che il deducente ha proposto ricorso giurisdizionale davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria notificato a:

**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE,
IAQUINTA GIOVANNI, NICOLETTI FRANCESCO,
POLLINZI ANTONIO, AMARITI LUIGI, GIAQUINTA
FABIO, PETTINATO VINCENZO, CHIARAVALLOTI
FEDELE FRANCO, MONTELEONE SERGIO,**

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE

Della Delibera n. 203 del 27 dicembre 2017 dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotona con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 8 posti di operatore tecnico specializzato autista di ambulanza, categoria "BS", nella parte in cui non ricomprende il ricorrente nell'elenco dei vincitori, non riconoscendogli alcun titolo di

STUDIO LEGALE MORRONE

piazza A. De Gasperi n. 23 - ☎ e ✉ 096223063

✉ mor_man@libero.it

88900 Crotone KR

riserva, nonché di ogni altro atto con questo annesso, connesso, prodromico o consequenziale ed in particolare, del provvedimento, di cui si sconosce il tenore, con il quale i controinteressati Pollinzi, Amariti, Giaquinta, Chiaravalloti. Monteleone e Pettinato sono stati ammessi alla suddetta procedura,

così testualmente motivando in fatto e diritto:



FATTO

Con delibera n. 233 del 25 novembre 2015, la Azienda intimata approvava il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 8 posti di operatore tecnico specializzato autista di ambulanza, categoria "BS".

Il bando era pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 86 dell'11 dicembre 2015 e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 2 – parte IV – dell'8 gennaio 2016.

Tra i requisiti di ammissione era prevista un'esperienza professionale maturata per cinque anni nel corrispondente profilo.

Il 30% dei posti a concorso era riservato ai militari volontari delle Forze Armate, ai sensi del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66.


Il ricorrente partecipava alla selezione facendo presente di aver diritto alla riserva di posti, avendo prestato servizio quale carabiniere ausiliario.

I controinteressati Pollinzi, Amariti, Giaquinta, Chiaravalloti, Monteleone e Pettinato erano ammessi a partecipare alla selezione.

Con la delibera impugnata, l'Azienda approvava la graduatoria, in cui i controinteressati erano così collocati:

1. Fabio Giaquinta, al 2° posto, con pt. 58,993;

STUDIO LEGALE MORRONE

piazza A. De Gasperi n. 23 - ☎ e  096223063

✉ mor_man@libero.it

88900 Crotone KR

2. Antonio Pollinzi, al 3° posto, con pt. 58,618;
3. Vincenzo Pettinato, al 4° posto, con pt. 58,566;
4. Luigi Amariti, al 5° posto, con pt. 57,01;
5. Fedele Franco Chiaravalloti, all'8° posto, con pt. 57,01;
6. Sergio Monteleone, all'11° posto, con pt. 56,575;
7. Giovanni Iaquina, al 33° posto, con pt. 52,01;
8. Francesco Emmanuele Nicoletti, al 35° posto, con pt. 51,55.

Il deducente era inserito al 26° posto, con pt. 53,17.

Tutti i controinteressati erano inseriti nell'elenco dei vincitori (Iaquina e Nicoletti quali riservisti).

Nessun titolo di riserva era riconosciuto al deducente.

Avverso gli atti in epigrafe indicati insorge in via giurisdizionale il sig. Francesco Greco, per i seguenti

MOTIVI

1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1014 D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66.


Come ricordato nelle premesse di fatto, il 30% dei posti a concorso era riservato "in favore dei militari volontari delle forze Armate".

Il deducente ha espletato servizio in ferma volontaria quale carabiniere ausiliario.

Pur avendo fatto presente tale titolo di riserva in sede di partecipazione al concorso, egli non è stato inserito nell'elenco dei vincitori.

Qualora gli fosse stato riconosciuto il titolo di riserva, infatti, egli avrebbe avuto diritto all'inserimento nell'elenco dei vincitori, avendo

STUDIO LEGALE MORBONE

piazza A. De Gasperi n. 23 - ☎ e  096223063

✉ mor_man@libero.it

88900 Crotone KR

conseguito il punteggio di 53,25 pt, maggiore di quello conseguito dai controinteressati Iaquinta (pt. 52,01) e Nicoletti (pt 51,55).

Il mancato riconoscimento è del tutto illegittimo.

Ai sensi dell'art. 1014¹ D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66:

«A favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della L. 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, e dall'articolo 52, commi 1-bis e 1-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è riservato:

a) il 30 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigente nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni nonché nelle aziende speciali e nelle istituzioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ...»

Il bando di concorso, ha previsto la riserva in esame a favore dei volontari delle Forze Armate congedati senza demerito dalle ferme contratte ai sensi degli artt. 1014 e 678 del D.Lgs. n. 66 del 2010.

Orbene, il servizio prestato dal ricorrente quale carabiniere ausiliario è nella sostanza del tutto assimilabile a quello prestato nelle Forze Armate in ferma volontaria, secondo una necessaria interpretazione costituzionalmente orientata (art. 3 Cost.).

Infatti, posto che l'Arma dei Carabinieri ai sensi dell'art. 155 del citato D.Lgs. appartiene alle Forze Armate (*ex plurimis*: Cons. Stato, sez. IV, 12 novembre 2015, n. 5157) anche il ricorrente ha diritto ad usufruire della riserva prevista dalle norme richiamate nella *lex specialis*.

STUDIO LEGALE MORRONE

piazza A. De Gasperi n. 23 - ☎ e 📠 096223063

✉ mor_man@libero.it

88900 Crotone KR

Diversamente opinando si verrebbe a creare una ingiustificata disparità di trattamento, in considerazione della obiettiva corrispondenza dei rapporti, in aperta violazione del principio di uguaglianza e di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. (in tali esatti termini: T.A.R. Umbria Perugia Sez. I, 20 giugno 2017, n. 458).

2) Violazione e travisamento dei presupposti. Eccesso di potere per falso supposto di fatto.


Come ricordato nelle premesse di fatto, il bando di concorso prevedeva, quale requisito di partecipazione, un'esperienza professionale almeno quinquennale maturata nel medesimo profilo.

Ebbene, i controinteressati Pollinzi, Amariti, Giaquinta, Chiaravalloti, Monteleone e Pettinato sono stati ammessi alla partecipazione, nonostante non possedessero tale requisito.

Difatti:

1. Pollinzi Antonio, ha sempre svolto funzioni di manutentore;
2. Amariti Luigi, fino al 2014 ha svolto funzioni di operatore socio sanitario;
3. Giaquinta Fabio, ha svolto sì funzioni di autista, ma non di autoambulanze, bensì di automezzi comuni (quale autista del Direttore Generale);
4. Pettinato Vincenzo, ha svolto sì funzioni di autista, ma non di autoambulanze, bensì di automezzi comuni (quale autista del Direttore Generale);
5. Chiaravalloti Fedele Franco, ha svolto sì funzioni di autista, ma non di autoambulanze, bensì del Camper Oncologico;
6. Monteleone Sergio, ha svolto funzioni di impiegato di segreteria.

STUDIO LEGALE MORRONE

piazza A. De Gasperi n. 23 - ☎ e  096223063

✉ mor_man@libero.it

88900 Crotone KR

Donde l'illegittimità dell'ammissione dei suddetti alla procedura concorsuale.

La loro illegittima ammissione è lesiva degli interessi del deducente in quanto, essendo collocati in posizione preminente rispetto a quella del sig. Greco, la loro esclusione determinerebbe un avanzamento dello stesso in graduatoria.

P. Q. S.

Si chiede l'annullamento degli atti in epigrafe indicati, previa sospensione della loro esecuzione, con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese.

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, il sottoscritto difensore dichiara, sotto la propria responsabilità, che il ricorrente è esentato dal pagamento del contributo unificato.

Crotone, li 8 febbraio 2018


f.to avv. Luigi Morrone



Il ricorso era iscritto al n. 268/2018 del R.G. del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria – sede di Catanzaro ed assegnato alla seconda sezione.

L'Azienda intimata, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti coloro in quali, per effetto dell'accoglimento del ricorso, sarebbero scavalcati dal deducente in graduatoria.

STUDIO LEGALE MORRONE

piazza A. De Gasperi n. 23 - ☎ e  096223063

✉ mor_man@libero.it

88900 Crotone KR

Che, con ordinanza collegiale del 21 marzo 2018, il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati utilmente collocati in graduatoria, con pubblicazione sul sito web dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone.

Su tali premesse, il sottoscritto

invita

chiunque abbia interesse a contraddire al ricorso su trascritto, a costituirsi davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, sede di Catanzaro, Sezione Seconda, per l'udienza di discussione del 30 maggio 2018, nei termini previsti dall'art. 46 c.p.a.

Crotone, li 4 aprile 2018

avv. Luigi Morrone